



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
AREA SERVICE AREA MEDICA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE FORNITORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART.1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 (COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE 3D AD ALTE PERFORMANCE PER ATTIVITÀ AREA 3D DELL' E-DIMES LAB DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE – DIMES DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG 8722612F1E**

#### **Risposta al quesito pervenuto**

##### **Quesito n.1:**

“Si chiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi), circostanza peraltro confermata dalla Giurisprudenza secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbano sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 - TAR Venezia, 13.02.2020 n. 153).”

##### **Risposta al quesito n. 1:**

Si conferma che, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016: “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impegno di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”. Pertanto, la Stazione Appaltante verificherà in concreto l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma e l'affidatario dovrà comunicare, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario dovrà depositare, quindi, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c-bis*) del Codice.

Bologna, 28.04.2021

**Il RUP**

**Dott.ssa Gabriella Bernardi**

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*